



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00495/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dalla Mens Sana Basket 1871 ssd a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Procura Federale FIP e nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e della Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l. per l'annullamento e/o la revoca della decisione emanata dalla Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1462 del 9 aprile 2019, comunicata il successivo 10 aprile, relativamente al gravame proposto dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP, di cui al C.U. n. 1405 del 19 marzo u.s., e per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata all'esponente dell'esclusione della medesima dal campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro e conseguente applicazione dell'art. 17, Regolamento Esecutivo Gare, nonché dell'ammenda di € 30.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 2, RG FIP, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente.

Respinge il ricorso.

In considerazione della delicatezza della questione affrontata, dispone l'integrale compensazione delle spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 giugno 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma in data 28 giugno 2019.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito